



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

Deliberazione n. **303**

del **14-03-2022**

OGGETTO: rinnovo dei rapporti convenzionali tra la Casa di Cura Macchiarella S.p.A. e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (AOUP) di Palermo, volto a garantire, per il tramite del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP, l'espletamento dei riscontri diagnostici anatomo-patologici sulla salma (attività autoptica), aventi validità biennale a far data dal perfezionamento.

<p>Proposta n 21 del 21.02.2022</p> <p>Area Proponente: U.O.C. Affari Generali</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine</i></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Firmato digitalmente da: Cinzia Di Noto Data: 21/02/2022 11:25:43</p>	<p>Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Imputazione del costo nr. _____ del</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino</p> <p>_____</p>
<p>Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.</p> <p>Il Responsabile dell'Area proponente: Firmato digitalmente da: SALERNO SILVIA Ruolo: dottoressa Data: 22/02/2022 22:40:43</p>	

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone

ai sensi del D.A. n. 599 del 01 luglio 2020

con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo Dott. Santo Naselli
e del Direttore Sanitario Dott. Gaetano Cimò

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante

Sig.ra Grazia Scalici



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. **303**

del **14/03/2022**

- VISTA** la Legge del 15 febbraio 1961, n. 83 recante norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri pubblicata G.U n.63 del 11-3-1961;
- VISTA** la Legge regionale n. 39/88 recante la determinazione dei requisiti tecnici delle Case di Cura private per l'autorizzazione alla gestione;
- VISTO** il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato ai sensi del D.P.R nr 285 del 10.09.90;
- VISTO** il D. Lgs del 30/12//1992 n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. del 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il D.P.C.M del 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- VISTI** i Protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 10 marzo 2020 pubblicati nella GURS n. 19 del 3 aprile 2020, in atto vigenti.
- PREMESSO CHE** la Casa di Cura Macchiarella S.p.A. (*di seguito semplicemente Casa di Cura*) con nota inviata a mezzo pec in data 20.12.2021, introitata al prot. gen.le di questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (*di seguito semplicemente AOUP*), in data 16.02.2022 al nr 007736 ha formalizzato il proprio interesse alla prosecuzione del rapporto convenzionale, già precedentemente intrattenuto con questa AOUP, avente per oggetto l'espletamento dei riscontri diagnostici anatomo-patologici sulla salma (attività autoptica).
- l'AOUP ha riscontrato positivamente l'istanza in parola e garantirà il prosieguo delle attività per il tramite della propria U.O.S.D. di Diagnostica Autoptica.
- PRECISATO CHE** l'attività di riscontro anatomo-patologico richiesta rientra tra le attività istituzionali dell'A.O.U.P. e che la stessa verrà svolta dalla Dott.ssa Elisabetta Orlando, ovvero da altro dirigente medico individuato successivamente dall'AOUP quale Consulente in sua vece, nonché dal personale dell'U.O.C. coinvolta durante l'orario di lavoro.
- RITENUTO** tra le parti contraenti di regolamentare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti secondo quanto previsto dallo schema di convenzione, costituito da nr 5 pagg. e da nr 15 artt. nonché da nr 1 allegato di seguito dettagliatamente elencato:



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

1. All. A Consenso informato all'esecuzione reso dai familiari o dagli aventi titolo all'esecuzione del riscontro diagnostico";

che, allegati alla presente, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

STABILITO CHE

a fronte dell'attività resa, verranno accordati all'AOUP i compensi stabiliti all'art. 5 dell'accordo sottoscritto;

il rapporto convenzionale ha validità biennale a far data dal suo perfezionamento.

PRESO ATTO CHE

il Resp.le dell'U.O. Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP, avrà cura di predisporre opportuna rendicontazione dell'attività svolta in favore della Casa di Cura al fine di consentire all'Area preposta, la riscossione dei compensi dovuti all'Azienda;

in dipendenza del presente atto deliberativo, l'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale dell'AOUP viene autorizzata a procedere alla fatturazione e alla riscossione dei sopracitati compensi, sulla scorta della rendicontazione effettuata dal Responsabile del Servizio di Diagnostica Autoptica.

DATO ATTO CHE la Casa di Cura curerà sia gli adempimenti relativi al trasporto della salma e acquisirà il consenso informato dei congiunti del paziente deceduto (All. A).

VISTA la pec del 17.02.2022, introitata al prot. gen.le dell'AOUP, in pari data, al nr 007736 con la quale è stato trasmesso dalla Casa di Cura l'accordo convenzionale, sottoscritto, per accettazione.

SU proposta del Dirigente Area Affari Generali che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario così come prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

- il rinnovo dei rapporti convenzionali tra la Casa di Cura Macchiarella S.p.A. e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (AOUP) di Palermo, volti a garantire, per il tramite del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP, l'espletamento dei riscontri diagnostici anatomo-patologici (attività autoptica), aventi validità biennale a far data dal perfezionamento.
- di approvare lo schema di convenzione, recante la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici statuiti tra le parti costituito da nr 5 pagg e da nr 15 artt. nonché da nr 1 allegato di seguito dettagliatamente elencato:
 1. All. A Consenso informato all'esecuzione reso dai familiari o dagli aventi titolo all'esecuzione del riscontro diagnostico.
- di autorizzare:



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

la dott.ssa Elisabetta Orlando, *n.q.* di Responsabile del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'A.O.U.P., ovvero il Consulente individuato dall'AOUP in sua vece, ad eseguire la prestazioni professionali di cui alla presente convenzione che rientrano tra le attività istituzionali dell'Azienda e che, pertanto, verranno eseguite dallo stesso e dal personale coinvolto durante l'orario di servizio, incaricandola, al contempo, di trasmettere opportuna rendicontazione dell'attività svolta all'Area Economico-Finanziaria dell'AOUP.

di prendere atto che: in dipendenza del presente atto deliberativo, l'Area Gestione Economico-Finanziaria e Patrimoniale dell'AOUP viene autorizzata a procedere alla fatturazione e alla riscossione dei sopracitati compensi, sulla scorta della rendicontazione effettuata dal Responsabile del Servizio di Diagnostica Autoptica.

di dare atto che: la Casa di Cura curerà sia gli adempimenti relativi al trasporto della salma e acquisirà il consenso informato dei congiunti del paziente deceduto (All. A).

di notificare il presente provvedimento alla Casa di Cura Macchiarella S.p.A., al Resp.le del Servizio di Diagnostica Autoptica, nonché all'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale, al Resp.le del Servizio della Trasparenza dell'AOUP, al DPO, per quanto di competenza.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Santo Naselli

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Cimò

Il Commissario Straordinario

Ing. Alessandro Caltagirone



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

Il Segretario Verbalizzante

Anna S...

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 20-03-2022 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
- sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile

CONVENZIONE TRA LA CASA DI CURA MACCHIARELLA S.p.A. E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE" PER L'EFFETTUAZIONE DI RISCONTRO DIAGNOSTICO (ATTIVITA' AUTOPTICA).

VISTI:

la Legge del 08.11.1988 nr 39 della Regione Siciliana recante: "Determinazione dei requisiti tecnici delle Case di Cura Private per l'autorizzazione alla gestione".

il Decreto Assessoriale del Presidente della Regione Siciliana 17 giugno 2002 n. 890 recante: "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;

il Decreto Assessoriale del Presidente della Regione Siciliana 17 giugno 2003 n. 463 recante: "Istituzione e modifiche al D.A. del 17 giugno 2002 n. 890 concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana"

la Legge del 15 febbraio 1961 n. 83 recante "Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri"

il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990 n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria".

PREMESSO CHE:

la Casa di Cura Macchiarella S.p.A., con nota prot. 50/PR/1 del 20.12.2021, introitata al prot. gen.le dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" in data 16.02.2022 al nr 007736 ha chiesto a questa AOUP di voler valutare la possibilità di statuire un rapporto convenzionale volto a regolamentare l'esecuzione di riscontro diagnostico sulle salme ai sensi della normativa vigente in materia.

CONSIDERATO CHE:

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" ha valutato positivamente la richiesta ed intende garantire l'attività richiesta per il tramite del proprio Servizio di Diagnostica Autoptica afferente al DAI ad Attività Integrata di Oncologia e Sanità Pubblica.

TRA

La Casa di Cura Macchiarella S.p.A. P.IVA n. 00301520821, con sede legale in Viale Regina Margherita, 25, 90138 Palermo nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, il Dott. Vittorio Biagio Macchiarella, nato a Palermo il 14.02.1968 e domiciliato per la carica presso la sede legale (*di seguito denominata semplicemente Casa di Cura*).

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, con sede in Palermo - Via del Vespro, 129, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* il Commissario Straordinario Ing. Alessandro Caltagirone, nato a Palermo (PA) il 21/05/1971, domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata semplicemente A.O.U.P.*).

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti indicate in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 -- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'AOUP, e per essa il U.O. Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP si impegna ad espletare i riscontri diagnostici sulle salme provenienti dalla Casa di Cura per il tramite di un proprio dirigente medico individuato nella Dott.ssa Elisabetta Orlando, Responsabile del Servizio sopra detto.

In caso di impedimento del Consulente l'AOUP, si impegna ad individuare un dirigente medico in sua vece e di darne opportuna comunicazione alla Casa di Cura

In particolare l'attività in parola riguarderà l'esecuzione dell'autopsia in Sala Settoria dell'U.O.C. di Anatomia Patologica e successivamente la riduzione dei prelievi effettuati in corso di autopsia, il loro allestimento e la lettura dei preparati istologici, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

ART. 2 - NATURA DELLA CONVENZIONE

L'attività professionale richiesta sarà prestata in regime istituzionale e, pertanto, la stessa dovrà essere eseguita durante l'orario di servizio dal Consulente incaricato e da tutto il personale coinvolto, rientrando la stessa tra i compiti che il medesimo personale è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura d'appartenenza.

ART. 3 -MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' RICHIESTE

Il riscontro diagnostico richiesto dovrà essere eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia, avendo cura di evitare mutilazioni o dissezioni che non dovessero essere necessarie al raggiungimento dell'accertamento della causa di morte, nonché ponendo la maggior accortezza possibile alla ricomposizione del cadavere.

Le salme dovranno essere trasportate presso camera mortuaria dell'Azienda per la registrazione ed il successivo trasferimento presso la Sala Autoptica dell'U.O.C. di Anatomia Patologica del Servizio di Diagnostica Autoptica, a spese del Comune di appartenenza della stessa che provvederà al trasporto, conformandone le modalità in base a quanto disposto dalla normativa specifica in materia.

Gli adempimenti relativi al trasporto della salma presso la Sala Autoptica dell'AOUP da parte del Servizio Comunale, saranno in carico alla Casa di Cura che ne concorderà la tempistica in accordo con il Responsabile del Servizio.

La richiesta di riscontro autoptico effettuata dalla Direzione Sanitaria della Casa Cura dovrà essere inderogabilmente corredata da:

- a) comunicazione della Direzione Sanitaria della Casa di Cura al Consulente dell'assenza un procedimento giudiziario in corso
- b) acquisizione da parte della Casa di Cura del consenso al riscontro diagnostico espresso da parte dei familiari del defunto e dell'eventuale presenza di un medico di fiducia, formulato secondo quanto previsto dall'allegato A al presente atto;

Il riscontro diagnostico avverrà entro le successive 48 ore, salvo casi di impedimento del Consulente.

Il referto sarà consegnato dal professionista incaricato alla Direzione Sanitaria della Casa di Cura, entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'esame, salvo diversa richiesta della Casa di Cura.

L'AOUP garantisce che i locali, e le strutture e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto sono e saranno idonee e conformi, anche sotto il profilo degli standard di qualità, a quanto previsto dalla normativa in materia.

ART. 4 – CORRISPETTIVI

A fronte delle prestazioni rese la Casa di Cura si impegna a corrispondere gli importi di seguito specificati:

- Corrispettivo per attività di riscontro diagnostico su feto < 20 ws gestazione € 600,00 (seicento/00) IVA inclusa qualora dovuta;
- Corrispettivo per attività di riscontro diagnostico su feto > 20 ws gestazione € 1.000,00 (mille/00) IVA inclusa qualora dovuta;
- Corrispettivo per attività di riscontro diagnostico su adulto pari € 2.500,00 (duemilacinquecento), IVA inclusa, qualora dovuta;
- Corrispettivo esame macro e microscopico della placenta € 175,00 (centosettantacinque/00), IVA inclusa, qualora dovuta.

ART. 5- MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4 sarà effettuato dalla Casa di Cura dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico emessa dall'AOUP, nonché previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione, a seguito di apposito rendiconto predisposto dal Responsabile dell'U.O. erogante e vidimato dalla Casa di Cura, per accettazione.

L'AOUP dovrà inserire nell'apposito campo "causale" della fattura elettronica l'oggetto della prestazione ed il mese di riferimento, nonché il richiamo (n° e data della presente Convenzione).

Le parti contrattuali, concordemente tra loro convengono, come in effetti convengono, che ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, che recepisce la direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della direttiva 2011/7/UE, la Casa di Cura provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento da parte dello stesso, della fattura elettronica;

ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART 7 - INTERESSI MORATORI

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

ART. 8 -DOMICILIAZIONE BANCARIA

La Casa di Cura dovrà versare le somme relative alle prestazioni richieste direttamente all'A.O.U.P. tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P010050460000000218030, acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'Azienda.

ART. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'AOUP garantisce la copertura della responsabilità civile professionale del personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da danno o colpa grave.

ART. 10 – PRIVACY

Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, si danno reciprocamente atto che cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa. Le parti si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la Casa di Cura, *n.q.* di titolare del trattamento designa, con separato atto, quale Responsabile del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, l'A.O.U.P., nella persona del Commissario Straordinario, limitatamente:

- al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;
- all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

Sarà cura del responsabile del trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

L'AOUP comunica che la funzione di DPO in ambito aziendale è ricoperta dal Dott. Antonino Giunta. Per la Casa di Cura la funzione di DPO è ricoperta dalla Dott.ssa Maria Macchiarella.

ART. 11 – VALIDITA'

La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dalla data di perfezionamento dell'atto mediante sottoscrizione digitale.

La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso delle Parti. Le stesse, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula/rinnovo, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo PEC ovvero raccomandata A/R, alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di interruzione degli accordi.

Art. 12 - NORMATIVA

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Le Parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra le Parti contraenti.

Art. 13 – CLAUSOLE DI PARITA'

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviando al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Palermo.

ART.15 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo li

Per la Macchiarella S.p.A.

**Il Legale Rappresentante
Dott. Vittorio Biagio Macchiarella**

**Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone**